Bur n. 34 del 10/03/2023

(Codice interno: 497518)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 17 del 27 febbraio 2023

Aggiornamento del documento "Linee di indirizzo regionale. La continuità terapeutica ospedale - territorio" e relativi allegati.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Si recepisce l'aggiornamento del documento "*Linee di indirizzo regionale per la continuità della prescrizione tra ospedale e territorio*" di cui al proprio decreto n.84 del 8.4.2015, licenziato dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci della Regione del Veneto nella seduta del 12.1.2023, e degli allegati correlati.

Il Direttore generale

VISTA la legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 - *Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS*;

VISTA la D.G.R. 21.1.2019, n. 36 "Rete regionale delle Commissioni preposte alla valutazione dei farmaci. Rinnovo della Commissione Tecnica Regionale Farmaci per il triennio 2019-2021. Aggiornamento delle funzioni delle Commissioni Terapeutiche Aziendali" che stabilisce, per l'adozione dei provvedimenti i pareri della CTRF, che siano inoltrati al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale per il controllo sulla coerenza con le attività di programmazione regionale, nonché per le ricadute economiche ed organizzative degli stessi;

VISTA la D.G.R. 14.5.2019, n. 614 "Approvazione delle schede di dotazione delle strutture ospedaliere e delle strutture sanitarie di cure intermedie delle Aziende Ulss, dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, dell'Azienda Ospedale Universitaria Integrata di Verona, dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, della Società partecipata a capitale interamente pubblico "Ospedale Riabilitativo di Alta specializzazione" e degli erogatori ospedalieri privati accreditati. L.R. 48/2018 "Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023". Deliberazione n. 22/CR del 13 marzo 2019" e succ. mod. e int.;

VISTO l'art. 8, comma 1, della legge del 16 novembre 2001, n. 405, «*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria*» e ss.mm.ii., nel quale, in particolare, si stabilisce che le regioni assicurano l'erogazione diretta da parte delle aziende sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, e che le regioni dispongono, al fine di garantire la continuità assistenziale, che la struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale;

VISTO l'art.9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12.1.2017 (DPCM) di "*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*", che ribadisce che le regioni devono garantire attraverso i propri servizi territoriali e ospedalieri, i medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, nonché i farmaci per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale, limitatamente al primo ciclo terapeutico, sulla base di direttive regionali;

VISTO il decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23.05.2022, n. 77 "R*egolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale del SSN*";

VISTO il proprio decreto n. 84 del 8 aprile 2015 *"Approvazione dei documenti "Linee di indirizzo regionale per la continuità della prescrizione tra ospedale e territorio"* e *"Procedura regionale sulla ricognizione e riconciliazione della terapia farmacologica"*;

VISTO il proprio decreto n. 175 del 20.12.2022 *"Approvazione e adozione della "Procedura per l'impiego di farmaci antibiotici classificati H-OSP nei Centri di Servizio per presone anziane non autosufficienti";*

ESAMINATO il documento di aggiornamento delle "*Linee di indirizzo regionale. La continuità terapeutica ospedale -territorio*" limitatamente al punto B. "*Prescrizione e dispensazione dei medicinali alla dimissione da ricovero o da visita*

specialistica", come licenziato dalla CTRF nella seduta del 12.1.2023;

DATO ATTO della necessità di armonizzare il punto C. "*Prescrizione, erogazione e somministrazione a domicilio di farmaci classificati h a pazienti non deambulanti*" delle suddette linee di indirizzo, in coerenza con le procedure per l'impiego di farmaci antibiotici classificati H-OSP nei Centri di Servizio approvate con il proprio decreto n.175/2022, e i relativi documenti *"Scheda per la prescrizione a domicilio di farmaci ad uso ospedaliero (H)*", "*Scheda da compilare a cura del medico di medicina generale nell'ambito dell'assistenza domiciliare integrata in caso di somministrazione a domicilio di farmaci ad uso ospedaliero*", "*Scheda da compilare a cura del medico di medicina generale nell'ambito dell'assistenza domiciliare integrata in caso di somministrazione a domicilio di farmaci ad uso ospedaliero*".

decreta

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del provvedimento;

2. di recepire il documento "*Linee di indirizzo regionale. La continuità terapeutica ospedale -territorio*", aggiornato, licenziato dalla CTRF nella seduta del 12.1.2023, **Allegato A** parte integrante al presente provvedimento, da intendersi integralmente sostitutivo dell'Allegato A al proprio decreto n. 84 del 8 aprile 2015;

3. di incaricare le Aziende sanitarie dell'adozione con proprio atto, entro sei mesi dall'approvazione del presente provvedimento, di una procedura aziendale di distribuzione diretta negli orari di chiusura del servizio di distribuzione della farmacia ospedaliera, che dovrà essere trasmessa alla Direzione Farmaceutica-Protesica -Dispositivi medici;

4. di incaricare Azienda Zero dell'attivazione di un monitoraggio semestrale dei restanti indicatori presenti nel suddetto Allegato A;

5. di aggiornare la "*Scheda per la prescrizione a domicilio di farmaci ad uso ospedaliero (H)*", **Allegato B,** parte integrante del presente provvedimento, da intendersi interamente sostitutivo dell'Allegato A1 al proprio decreto n. 84 del 8 aprile 2015;

6. di aggiornare la "*Scheda da compilare a cura del medico di medicina generale nell'ambito dell'assistenza domiciliare integrata in caso di somministrazione a domicilio di farmaci ad uso ospedaliero*", **Allegato C** parte integrante del presente provvedimento, da intendersi interamente sostitutivo dell'Allegato A2 al proprio decreto n. 84 del 8 aprile 2015;

7. di aggiornare la "*Scheda da compilare a cura del medico di medicina generale nell'ambito dell'assistenza domiciliare integrata in caso di richiesta di somministrazione a domicilio di farmaci ad uso ospedaliero*", **Allegato D** parte integrante del presente provvedimento, da intendersi interamente sostitutivo dell'Allegato A3 al proprio decreto n. 84 del 8 aprile 2015;

8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di comunicare il presente provvedimento per il seguito di competenza ad Azienda Zero, Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, IRCCS e alle Strutture private-accreditate della Regione del Veneto;

10. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Gianluigi Masullo